



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 30 del 12 Febbraio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Caldogno (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 Febbraio 2019 prot. n.57486;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune Caldogno con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.473774 e 476107 del 22.11.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al Piano degli Interventi;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.14907 dell'11.12.18 assunto al prot. reg. al n.504963 dell'11.12.18 di Viacqua;
- Parere n.510745 del 14.12.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.263 del 3.01.19 assunto al prot. reg. al n.2371 del 4.01.19 di ARPAV;
- Parere n.267 del 18.01.19 assunto al prot. reg. al n.23135 del 21.01.19 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 269/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** la presente verifica di assoggettabilità a V.A.S. riguarda la Variante n. 2 al P.I. denominata 1/B e in particolare ad un "Addendum Artea Italconst", finalizzato alla parziale modifica del Piano Urbanistico Attuativo – "P.U.A. La Fornace – Via Pomaroli". Si tratta di una area di un'estensione complessiva di mq 31.495, nell'A.T.O 2.01-Via Pomaroli, destinato a "zona D2E Parco Commerciale" nel vigente P.I. (giusta variante 1-B, adottata con D.C.C. n. 19 del 11.06.2014, approvata con D.C.C. n. 40 del 27.07.2015, efficace dal 28.08.2015, che ha assunto la proposta privata ritenuta di rilevante interesse pubblico, ex art. 6 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.). La variante n. 2 al P.I. 1/B – "Addendum Area Italconst, denominato attuazione dell'accordo pubblico-privato" addendum Area Italconst" allegato alla variante n. 2 al P.I. 1/B - Addendum "Area Italconst" di cui alla delibera di G.C. n. 101 del 24.10.2018. Con D.G.C. n. 117 del 18.12.2015 l'ambito d'intervento viene catalogato come "area dismessa e degradata" (ex art. 2 del Reg. Regionale n. 1/2013 relativo agli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale veneto di cui alla L.R. n. 50/2012), per le quali sono ammissibili interventi di riqualificazione urbanistica.

L'art. 36 delle N.T.O. del P.I.-1/B, nel regolamentare specificatamente la z.t.o. D2E "Parco Commerciale", ammette l'insediamento di una "grande struttura di vendita" inerente il settore alimentare e non, limitando la superficie di vendita alimentare entro i (non superiore a) mq 1.500. L'accordo indica, altresì, che dopo tre anni dall'agibilità potranno essere previsti, nel rispetto delle normative regionali vigenti in materia di commercio, ampliamenti della superficie alimentare fino al massimo consentito di mq 4.730, ferma restando la superficie totale prevista pari a mq 15.500.



Le Società, richiedenti, ai fini di condividere le modalità di attuazione della variante n. 2 al P.I. 1/B hanno predisposto uno studio di fattibilità (*masterplan* generale).

Con successiva proposta le Società interessate hanno trasmesso lo Studio di fattibilità al Comune (prot. n. 3757 in data 09.03.2017) chiedendo all'Amministrazione comunale di modificare il precedente Accordo Procedimentale.

L'Amministrazione comunale ha formulato il proprio parere indicando "(...) *che la proposta pervenuta appare essere condivisibile ma sostituisce gran parte degli elaborati dell'accordo sottoscritto, pertanto necessita del perfezionamento puntuale dell'accordo pianificatorio con cui accedere ad una variante del Piano degli Interventi*".

Sono stati definiti quindi i criteri tecnici di aggiornamento documentale degli elaborati già assunti agli atti, per perfezionare l'accordo e predisporre la "variante al Piano degli Interventi", come stabilito dall'Amministrazione comunale.

Occorre precisare che dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano chiari i contenuti del documento rispetto a quanto emerso nella citata D.G.C 101 del 24.10.2018, anche in considerazione del fatto che il RAP avente per oggetto: "Accordo pubblico-privato "Addendum Area Italconst" allegato alla variante n. 2 al P.I. 1/B addendum "Area Italconst" di cui alla delibera di G.C. n. 101 del 24.10.2018", riporta quale data di redazione in frontespizio "Dicembre 2017", fatto salvo richiamare nel titolo la succitata delibera.

Si riscontra nella documentazione esaminata la presenza di alcuni refusi riguardanti, per esempio, il richiamo a dati ambientali di input di altri comuni, oltre ad indicare nelle intestazioni di pagina del RAP titoli diversi e comuni diversi.

I dati ambientali utilizzati per la determinazione dello stato dell'ambiente non risultano aggiornati, in considerazione della disponibilità degli stessi alla data di presentazione dell'istanza conseguentemente anche le relative valutazioni sulle matrici ambientali considerate non risultano completamente condivisibili.

Si rileva che nel RAP, relativamente alla matrice suolo, si evidenzia "la preesistenza di una fornace nel sedime in esame, sono state effettuate delle analisi chimiche a campione in diversi punti dell'area e negli Allegati 1-1 e 1-2 in calce al presente documento sono riportate le ubicazioni e gli esiti delle analisi, da cui non sono emerse contaminazioni, né sono stati effettuati interventi di bonifica nel periodo tra la fine della produzione di forati e i tempi più recenti." Gli allegati richiamati non risultano presenti, nonostante siano stati indicati come in "calce" al RAP. Problematica del resto evidenziata anche nel parere ARPAV, quale autorità ambientale consultata, che ribadiva "la necessità di produrre un adeguato studio di caratterizzazione del sito in conformità alla destinazione dell'area". Il Valutatore successivamente al parere ARPAV ha trasmesso alla Commissione Regionale VAS, e per conoscenza all'ARPAV e Comune, nota con allegata "la caratterizzazione dei terreni ....", i cui contenuti non sono stati assunti nel RAP e conseguentemente non valutati gli effetti sulle matrici ambientali di riferimento. In ogni caso, la metodologia impiegata per l'analisi degli effetti di piano ha condotto a valutazioni di tipo "sintetico", non consentendo, in questa fase, di accertare la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 12 Febbraio 2019 dalla quale emerge che, in considerazione delle incongruenze e delle criticità rilevate, il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla "Variante n. 2 al Piano degli Interventi 1/B adottata con delibera del C.C. n. 46 del 25.07.2018: Accordo pubblico-privato "Addendum Area Italconst" di cui alla D.G.C. n. 101 del 24.10.2018 in Comune di Caldogno", debba essere integrato, debba essere definito in maniera univoca l'oggetto di valutazione con riferimento ai documenti adottati, e debba essere fatta una completa rivisitazione del documento finalizzata alla risoluzione delle incongruenze.



Il Rapporto Ambientale Preliminare dovrà chiarire e meglio dettagliare:

- i dati ambientali utilizzati per la determinazione dello stato dell'ambiente in quanto non aggiornati e conseguentemente le relative valutazioni sulle matrici ambientali considerate, poiché non risultano completamente condivisibili;
- gli studi specialistici richiamati nel RAP, o portati/richiamati a supporto dello stesso, dovranno essere assunti nella valutazione degli effetti sulle matrici ambientali considerate e contestualizzati anche in termini cumulativi.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S.  
RITIENE CHE**

Il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Caldogno, "*Variante n. 2 al Piano degli Interventi 1/B adottata con delibera del C.C. n. 46 del 25.07.2018: Accordo pubblico-privato "Addendum Area Italconst" di cui alla D.G.C. n. 101 del 24.10.2018 in Comune di Caldogno*", debba essere integrato, definendo in maniera univoca l'oggetto di valutazione con riferimento ai documenti adottati; dovrà essere eseguita inoltre una completa rivisitazione del documento finalizzata alla risoluzione delle incongruenze.

Il Rapporto Ambientale Preliminare dovrà chiarire e meglio dettagliare:

- i dati ambientali utilizzati per la determinazione dello stato dell'ambiente, in quanto non aggiornati e conseguentemente le relative valutazioni sulle matrici ambientali considerate;
- gli studi specialistici richiamati nel RAP, o portati/richiamati a supporto dello stesso, dovranno essere assunti nella valutazione degli effetti sulle matrici ambientali considerate e contestualizzati anche in termini cumulativi.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa  
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine